

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/5 del 1.4.2021

Indicazioni operative in merito alle modalità di funzionamento dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1. Obiettivi

Il presente documento ha la finalità di regolare le modalità di iscrizione nell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza e ne disciplina la relativa gestione.

2. Destinatari

Possono presentare richiesta di iscrizione nell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza i Centri antiviolenza (CAV) e le case di accoglienza (CA) operanti presso la Regione Sardegna.

3. Modalità di presentazione delle domande

La procedura di iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni avviene attraverso la trasmissione della documentazione al seguente indirizzo PEC san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it e prevede la presentazione di una domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, a cui vanno allegati, in formato PDF, i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) carta dei servizi;
- d) copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- e) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Elenco, resa dal legale rappresentante.

4. Istruttoria

La verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco viene effettuata da una commissione tecnica istituita con determinazione del Direttore generale delle Politiche Sociali composta da:

 due referenti della Direzione generale delle Politiche Sociali di cui uno proveniente dal Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale e l'altro proveniente dal Servizio attuazione della programmazione Sociale;



2. tre referenti individuati tra i Comuni capofila degli ambiti PLUS in cui hanno sede i centri antiviolenza/case di accoglienza, tramite avviso approvato dal Direttore del Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale.

I componenti della commissione restano in carica per un quinquennio, decorso il quale si procede con una nuova procedura selettiva nel rispetto del criterio di rotazione.

La partecipazione alla commissione tecnica non comporta oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per le eventuali spese di missione, vitto e alloggio che sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La commissione tecnica sarà sottoarticolata in gruppi di verifica.

Non possono far parte di un gruppo di verifica i dipendenti dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale in cui insistono le strutture richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale, né possono avere con esse alcun rapporto di consulenza, comando, distacco o comunque avere rapporti personali che configurino un conflitto di interesse.

L'istruttoria valutativa nell'ambito del procedimento si realizza attraverso la verifica dei requisiti richiesti dalle linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 7/2 del 26 febbraio 2020 (approvazione preliminare) e n. 49/11 del 30 settembre 2020 (approvazione definitiva) tramite l'analisi dei documenti presentati all'atto della domanda e mediante un sopralluogo diretto all'interno del servizio interessato.

A conclusione dell'istruttoria valutativa è redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del gruppo di verifica.

Il provvedimento finale, consistente nella determina di inserimento nell'elenco regionale, viene assunto dal Direttore del Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale.

In presenza di vizi documentali non sostanziali, il gruppo di verifica si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

5. Iscrizione nell'elenco regionale

L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti sulla base della documentazione allegata dal richiedente e all'esito del sopralluogo. In assenza del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalle linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 7/2 del 26 febbraio 2020 (approvazione preliminare) e n. 49/11 del 30 settembre 2020 (approvazione definitiva), l'iscrizione nell'elenco avviene in via provvisoria ed è concesso un termine di sei mesi (prorogabile di altri sei) ai fini dell'adeguamento, decorso tale termine il competente Servizio procederà alla cancellazione dall'elenco dei CAV e dei CA.



6. Mantenimento e decadenza dell'iscrizione

L'scrizione nell'elenco ha una durata triennale.

Al fine del mantenimento dell'iscrizione agli elenchi, entro il 15 dicembre di ciascun triennio, i centri antiviolenza e le case rifugio dovranno attestare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento.

La commissione tecnica di cui al punto 4 potrà effettuare sopralluoghi presso le case rifugio e i centri antiviolenza accreditati anche senza preavviso al fine di verificare il mantenimento dei requisiti.

7. Disposizioni transitorie

Dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2021 si procede come previsto nelle precedenti annualità.

8. Cancellazione

La cancellazione dall'elenco regionale è disposta con determinazione del Direttore del Servizio per le politiche della famiglia e l'inclusione sociale competente a seguito di:

- a) sottoscrizione di dichiarazioni o produzione di documenti non veritieri;
- b) mancato invio di integrazioni richieste;
- c) esito negativo delle verifiche effettuate;
- d) modifiche strutturali o organizzative che comportino il venir meno dei requisiti richiesti;
- e) mancata attuazione del piano d'azione nel caso di iscrizione con riserva.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

9. Obblighi dei soggetti gestori dei centri antiviolenza e delle case rifugio accreditate

E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei centri antiviolenza e delle case rifugio accreditate e iscritte nell'elenco regionale di:

- 1. comunicare tempestivamente alla Regione Sardegna ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese;
- 2. conservare a disposizione della Regione Sardegna la documentazione che attesti il possesso dei reguisiti previsti.



10. Controlli

La Regione Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare il perdurare dei requisiti.

La Regione Sardegna provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

11. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è la Regione Sardegna.